



Rep. n.  
del /2016

**CONTRATTO ACCESSIVO PER L’AFFIDAMENTO IN-HOUSE  
DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO**

**“Supporto alle attività della Segreteria Tecnico Operativa  
dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma”**

TRA

La **Città metropolitana di Roma Capitale**, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, 119/A, rappresentata dalla Dott.ssa Maria ZAGARI – Direttore del Dipartimento IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione Ambientale”, nel prosieguo denominata **Città metropolitana**,

**E**

**Capitale Lavoro S.p.a.**, con sede in Roma, Via Beniamino Franklin, 8 - 00153 – Roma, nella persona dell’Amministratore Delegato dott. Claudio Panella, nato a Roma, il giorno 21 gennaio 1955, per la carica domiciliato presso la sede della Società;

PREMESSO

Che il Consiglio Provinciale di Roma nella seduta del 24/06/2002 ha adottato la deliberazione n. 183 concernente la costituzione della società denominata Capitale Lavoro S.p.A., di proprietà per il 60% della Provincia di Roma e per il 40% del Foromez, con conseguente approvazione del relativo Statuto, ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 796 del 2/10/2002, sono stati definiti gli indirizzi per lo svolgimento delle attività della Società Capitale Lavoro S.p.A.;

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 211 del 8/11/2007 è stato disposto l’acquisto dell’intera quota di partecipazione della Società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Foromez, nell’intento di consentire alla Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata;

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 219 del 20/11/2007 è stata approvata la modifica dello Statuto della Società Capitale Lavoro S.p.A. adeguando alle leggi vigenti in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione;

che la Società Capitale Lavoro ha per oggetto:





le attività di supporto all'esercizio delle funzioni amministrative dell'Ente proprietario comprensive delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative attribuite all'Ente proprietario medesimo dall'articolo 118 della Costituzione nonché quelle attribuite e delegate da altri Enti della Pubblica Amministrazione;

La Società supporta le strutture dell'Ente proprietario nelle funzioni fondamentali relative a:

- a) programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei Fondi strutturali europei;
- b) pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli Enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;
- c) pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'Ente proprietario e dei Comuni dell'Area metropolitana;
- d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- e) servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'Ente proprietario per le Amministrazioni comunali e le relative forme associate;
- f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli Enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale;

che nel perseguire i propri scopi la Società si ispira ai principi generali dell'interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione professionale della legislazione vigente;

#### CONSIDERATO

che, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti affidando i medesimi attraverso i meccanismi dell'appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l'amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici (cd. "in house providing");

che le attività strategiche funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto della Città Metropolitana la quale, in considerazione



della totale partecipazione al capitale sociale della Società, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività di cui al punto precedente riguardano servizi strumentali e non servizi pubblici locali di rilevanza economica. Come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato essi sono caratterizzati dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

#### VISTI

Gli artt. 5 e 192 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 rispettivamente inerenti i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" e "Il regime speciale degli affidamenti in House".

#### DATO ATTO

che il capitale sociale della Società è di Euro 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila virgola zero zero);

che il vigente Statuto della predetta Società è conforme alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed all'attuale quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e comunitario in tema di società in house;

che, in particolare, tale Statuto dispone all'art. 4 comma 6, che "le azioni ed i diritti di opzione di cui all'art. 2441 Codice civile sono trasferibili in favore di altri Enti locali territoriali fermo restando che la partecipazione al capitale sociale dell'Ente locale territoriale proprietario dovrà in ogni caso garantire il controllo della Società";

che il carattere interamente pubblico di Capitale lavoro S.p.A. è tale da consentire che la partecipazione della Città Metropolitana avvenga nel rispetto del principio di diritto comunitario del c.d. "controllo analogo";

Che i principi e le condizioni stabilite nelle Direttive Comunitarie emanate nell'anno 2014 n. 23/UE Art. 17, n. 24/UE Art. 12. N. 24/UE Art. 28 per quanto concerne il "controllo analogo", l'entità della partecipazione azionaria dell'Ente aggiudicatore e l'inesistenza di quote di capitale privato nel capitale sociale della società in house sono pienamente soddisfatti, e pertanto la Città Metropolitana di Roma Capitale esercita una influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni della società partecipata "in house" la quale non persegue interessi contrari a quelli della scrivente Amministrazione.

#### VISTE

La Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 44 del 23/12/2015: "Bilancio di Previsione 2016. Esercizio Provvisorio. Indirizzi per la gestione delle funzioni" che delibera al punto 1:



di prendere atto dell'impossibilità di procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 entro la data del 31 dicembre 2015 e di autorizzare l'Esercizio Provvisorio nei limiti previsti dalla normativa vigente, ed al punto 4: di autorizzare i Dipartimenti e i Servizi dell'Ente per l'erogazione dei servizi ....ad avvalersi dell'ausilio della Società partecipata Capitale Lavoro S.p.A."

la L. 36/94, come sostituita da D.Lgs. 152/2006 che detta disposizioni per l'istituzione del servizio idrico integrato;

la Legge della Regione Lazio 6/96 attuativa della L. 36/94;

la Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma, e in particolare, l'art. 9 che sancisce la costituzione della Segreteria Tecnico Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale 2;

La Convenzione di Cooperazione all'art. 7 individua nella Provincia di Roma l'ente locale responsabile del coordinamento delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa ed all'art. 8 prevede che la Provincia di Roma, ora Città Metropolitana di Roma Capitale, quale ente locale responsabile del coordinamento adotti tutte le iniziative, gli atti ed i provvedimenti, raccomandati dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO2;

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma con delibera n. 2 del 25/07/2000 ha approvato il Regolamento di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO 2 il cui art. 7 prevede che la STO si avvalga del supporto logistico, strumentale, tecnico, amministrativo, legale e contabile-finanziario della Provincia di Roma, ora Città Metropolitana di Roma Capitale;

La Direttiva del Presidente della Provincia di Roma n. 4095/54 del 4 settembre 2001 conferma, nel rispetto e in attuazione di tutti gli atti e le norme precedenti, che la STO si avvalga del supporto logistico e strumentale, tecnico e amministrativo, legale e contabile della Provincia di Roma e che la Provincia si assuma l'onere di redigere i contratti necessari per il funzionamento della STO in nome e per conto dell'ATO;

gli oneri derivanti da tale supporto sono compresi nei costi di funzionamento della stessa Segreteria e sono coperti con parte dei canoni di concessione previsti nella tariffa del servizio idrico integrato così come stabilito dall'art. 20 bis della Convenzione di Cooperazione;

il Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 112 del 1/06/2016 : "Accordo di regolazione del supporto indispensabile per la gestione della Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma" che dispone :

al punto 1: di confermare l'accordo di regolazione del supporto tecnico fornito dalla Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) alla Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma per l'anno 2016 per la gestione delle attività tecnico-amministrative;

al punto 2: di confermare per l'anno 2016, nei limiti del contenimento della spesa, il





personale già assegnato, con oneri a valere sui fondi della STO ATO 2, fatte salve le esigenze di personale per la gestione del fondo di solidarietà e le attività istruttorie connesse all'assegnazione di agevolazioni tariffarie in materia di servizi idrici ai soggetti meno abbienti.

### CONSIDERATO

che si ritiene opportuno, considerati gli orizzonti temporali su cui si esplica l'azione della STO, pianificare il predetto supporto in un arco di 2 anni, fermo restando il momento storico attuale dell'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale e la mancanza, ad oggi, della programmazione finanziaria pluriennale ;

che gli oneri derivanti dal presente Contratto, stipulato in assenza delle risorse di personale in organico alla STO, sono compresi nei costi di funzionamento della stessa Segreteria e sono coperti con parte dei canoni di concessione previsti nella tariffa del servizio idrico integrato così come stabilito dall'art. 20 bis della Convenzione di Cooperazione;

che il Ministero dell'Interno con Decreto del 1/03/2016 prevede lo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/07/2016 e che la Legge di Stabilità 2016 dispone per l'esercizio 2016, come per il precedente anno 2015, che le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2016;

che, sin dalla sua costituzione, la Società ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell' in house providing, per conto di numerose strutture della Provincia, attualmente Città Metropolitana, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati dall'oggetto sociale;

che relativamente a talune linee di attività l'integrazione tra l'azione dell'Amministrazione committente e della Società affidataria ha raggiunto un livello tale da rendere opportuno che il ricorso ai servizi offerti da quest'ultima nei casi di cui trattasi assuma nel medio periodo carattere di continuità;

che il progetto "Supporto alla Segreteria Tecnico Operativa ATO2" è stato precedentemente oggetto di commesse alla Società Capitale Lavoro negli anni 2014-2015 (D.D. R.U. 1882/2014 – Contratto Accessivo Rep.n. 4 del 3/06/2014) e negli anni 2010-2011-2012 (D.D. R.U. 5231/2009);

che la società Capitale Lavoro ha presentato una offerta tecnico-economica, che si considera parte integrante del presente Contratto, per la realizzazione, come disposto da Decreto del Vice Sindaco n. 112 del 1/06/2016, del progetto: "Supporto alle Attività della Segreteria Tecnico Operativa d'Ambito ATO 2 Lazio Centrale Roma";

Che, sulla base di quanto dichiarato nella offerta tecnico-economica, il servizio professionale offerto dalla società in house, e in particolare la gestione dei rapporti e la governance di un complesso sistema di servizi offerti agli Enti aderenti al progetto, non è reperibile sul mercato mentre i costi indicati, sottoposti ad attenta valutazione sulla economica per oggetto e valore della prestazione, sono da ritenere congrui in relazione alle possibilità di confronto sul



mercato di beni e servizi, rispetto a quelli del precedente affidamento, nonché in funzione della complessità dell'attività.

Che ai sensi dell'Art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la scelta della forma di gestione prescelta apporta notevoli vantaggi e benefici per la collettività con espresso riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, economicità e di qualità del servizio, nonché ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Che saranno adempiuti tutti gli obblighi inerenti la pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo previsti dal Dlgs. 18/04/2016 n. 50 Art. 192 c.3 nella sezione Amministrazione trasparente del profilo istituzionale dell'Amministrazione ai sensi del D. Lgs. Del 14/03/2013 n.33.

che la Direzione del Dipartimento IV ritiene opportuno, ai fini di attuare quanto disposto dal Decreto del Vice Sindaco n. 112 del 1/06/2016, di assicurare la continuità necessaria al fine di supportare efficacemente la Segreteria ATO 2, affidare alla Società in house Capitale Lavoro, nel rispetto delle previsioni normative sopra enunciate, lo svolgimento del progetto "Supporto alle Attività della Segreteria Tecnico Operativa d'Ambito ATO 2 Lazio Centrale Roma";

che con D.D. R.U. /2016, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016, che avverrà, come disposto dalla normativa attualmente vigente, entro il 31/07/2016, sono state accertate e contestualmente impegnate le somme di € 174.000,00, per l'anno finanziario 2016, che risultano iscritte al bilancio al momento della sottoscrizione del presente Contratto, riservandosi di emanare ulteriore provvedimento utile all'accertamento e contestuale impegno per l'importo residuo pari ad € 35.108,00 ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione, relativamente al solo anno 2016, ad arrivare all'importo totale previsto per il 2016 pari ad € 209.108,00 inclusa Iva;

che con la stessa D.D. R.U. /2016 viene approvato lo schema del presente Contratto per un periodo di 24 mesi dal 1/01/2016 al 31/12/2017, rimandando al 2017 l'accertamento ed il contestuale impegno delle somme imputate a tale anno, previa verifica di fattibilità finanziaria;

Tanto premesso,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### ARTICOLO 2

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra Capitale Lavoro S.p.A. e Città Metropolitana di Roma Capitale in merito all'affidamento alla Società, in continuità con i precedenti affidamenti e contratti, delle attività relative al progetto "Supporto alle Attività della Segreteria Tecnico Operativa



d'Ambito ATO 2 Lazio Centrale Roma" nelle more dell'approvazione del Contratto Quadro 2016, dando atto che le attività di cui trattasi saranno inserite nel Contratto Quadro 2016, nel PDO e nel POA della Società Capitale Lavoro, in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2016.

In considerazione della normativa vigente che prevede l'approvazione del bilancio di previsione per il solo anno 2016, si dà atto che le attività relative all'anno 2017, verranno inserite nel Contratto Quadro 2017, nel PDO e nel POA della Società Capitale Lavoro, in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2017.

Il contenuto delle prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. ed il relativo corrispettivo sono specificati nell'Offerta tecnico- economico allegata al presente contratto, di cui costituisce parte integrante. Queste possono essere modificate annualmente dal socio pubblico, a seguito delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dalla Città Metropolitana.

### ARTICOLO 3

#### DURATA

Il presente Contratto Accessivo, in virtù della necessaria continuità delle attività di supporto alla Segreteria ATO, regola le attività previste dalla data del 1/01/2016 fino al termine previsto per il 31/12/2017 per la durata di 24 mesi, previa verifica della fattibilità finanziaria da parte della Città Metropolitana.

### ARTICOLO 4

#### MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi dell'art. 2 sono specificate nell'offerta tecnico-economica allegata al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

Le attività di supporto verranno svolte dalla Società Capitale Lavoro S.p.A. sia presso la sede della STO sia nel territorio di competenza dell'ATO2, al fine di assicurare il corretto utilizzo delle risorse e per garantire il raggiungimento degli obiettivi della STO, secondo gli indirizzi ed il coordinamento dei soggetti responsabili della struttura di ATO 2, ed il monitoraggio delle attività svolte da parte del Direttore del Dipartimento IV.

Il Direttore del Dipartimento IV, nell'ambito della responsabilità complessiva in ordine all'attività progettuale, potrà proporre e concordare con la Segreteria Tecnica Operativa ATO2 – Lazio Centrale Roma, le modifiche e i cambiamenti che riterrà necessari per la migliore realizzazione del progetto e potrà inoltre, in ogni momento, con proprio personale designato, effettuare controlli e verifiche sulle attività svolte e/o in corso di realizzazione.

Le attività svolte dovranno essere rendicontate al Direttore del Dipartimento IV al termine di ogni trimestre con apposita Relazione, nonché completate da dichiarazione di regolare



esecuzione da parte del responsabile della struttura di ATO 2.

In relazione alle attività oggetto del presente Contratto, la STO, come disposto dal Decreto del Vice Sindaco n. 112 del 1/01/2016 è tenuto a versare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, Direzione del Dipartimento IV, l'intero importo degli oneri corrispondenti per l'anno 2016 e, successivamente ad accertamento previsto per l'anno 2017, l'intero importo degli oneri corrispondenti per l'anno 2017, quale rimborso delle spese sostenute. La STO provvederà a coprire gli importi dovuti con parte dei canoni di concessione previsti nella tariffa del servizio idrico integrato così come stabilito dall'art. 20 bis della Convenzione di Cooperazione.

Detto rimborso avverrà per quote aventi cadenza trimestrale a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

## ARTICOLO 5

### CORRISPETTIVI E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto e come specificate nell'offerta tecnico-economica, di cui costituisce parte integrante, previa fattibilità finanziaria attestata dai provvedimenti di accertamento/impegno come specificato in premessa, viene riconosciuta alla Società Capitale Lavoro, un corrispettivo complessivo per € 418.216,00 compresa IVA per gli anni 2016-2017,

pertanto per € 209.108,00 per l'anno 2016 e per € 209.108,00 per l'anno 2017, nel rispetto delle seguenti modalità di liquidazione:

- € 52.277,00 (IVA INCLUSA) con riferimento a ciascun trimestre per un totale di 4 trimestri per l'anno 2016 (importo totale annuo € 209.108,00 IVA INCLUSA)
- € 52.277,00 (IVA INCLUSA) con riferimento a ciascun trimestre per un totale di 4 trimestri per l'anno 2017 (importo totale annuo € 209.108,00 IVA INCLUSA)
- Dieto presentazione di Relazione delle attività svolte, completata da Attestazione di regolare esecuzione a firma del Responsabile della Segreteria ATO 2, e di fattura elettronica emessa al termine di ciascun trimestre, redatta secondo la normativa vigente, e secondo le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 co.629 lett.b legge 190/2014.

## ARTICOLO 6

### IMPEGNI DELLA SOCIETA'

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro S.p.A. deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dalla Città Metropolitana di



Roma Capitale ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società in house, disciplinato dall'art. 38 del vigente Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e ss.mm., emanato con D.G.P. n. 1122 del 23/12/2003 e successivamente modificato.

A tal fine, la Società si impegna, come specificato nell'art. 5, a redigere un rapporto trimestrale sulle attività affidate alla stessa in forza del presente Contratto.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni – la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Città Metropolitana, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

La Società nella stipula dei contratti individuali di lavoro deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro.

Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto, ed è tenuta a risarcire la Città Metropolitana per gli eventuali danni arrecati alla stessa.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto ed a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire a soluzioni concordate di eventuali criticità e/o problematiche.

La Società risponde per eventuali pretese di terzi derivanti da inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.





## ARTICOLO 7

### PENALITA'

Fatto salvo i casi di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

## ARTICOLO 8

### RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Città Metropolitana, previa diffida ad adempiere, può risolvere il contratto.

E' altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- Incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici provinciali, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- Ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici provinciali, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.

## ARTICOLO 9

### CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

## ARTICOLO 10

### RISERVATEZZA

#### CODICI DI COMPORTAMENTO

Le parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

Le parti si obbligano, ciascuna per le proprie responsabilità ad adempiere alle previsioni di legge relative alle misure per la prevenzione e la sicurezza nel luogo di lavoro, alle norme previste dalla normativa sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003), al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di



Roma (D.C.S. n. 8 del 20/01/2014) e sue successive modificazioni.

ARTICOLO 11  
MODIFICHE

Qualsiasi integrazione o modifica al presente Contratto deve essere effettuata in forma scritta e firmata da entrambe le parti.

ARTICOLO 12

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Città Metropolitana. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato da parte dell'Ente.

ARTICOLO 13  
NORME FINALI

Il presente contratto viene redatto mediante scrittura privata .  
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti concordemente rinviando alla enorme del Codice Civile.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella Legge 9 del 21 febbraio 2014, come disposto da comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10/11/2015, la presente scrittura privata, conclusa ai sensi dell'art. 334, comma 2, del d.p.r. 207/2010, viene redatta in formato elettronico e firmata digitalmente dai contraenti:

Città metropolitana di Roma Capitale  
Direttore del Dipartimento IV  
Dott.ssa Maria Zagari

Capitale Lavoro S.p.a.  
L'Amministratore Delegato  
Dott.Claudio Panella

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e ss.mm. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente da entrambi i contraenti, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV.